

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

### TRA

**Automobile Club d'Italia** (di seguito denominato ACI), con sede in Roma, via Marsala, 8 - Codice Fiscale 00493410583, Partita IVA 00907501001, in persona del Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani, nato a Sternatia (LE) il 17/07/1945, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata;

E

**Automobile Club di Viterbo** (di seguito denominato AC Viterbo), con sede in Viterbo, Via Adolfo Marini n.16 01100 Codice Fiscale 00060470564, in persona del Presidente dott. Sandro Zucchi;

E

**Comune di Montefiascone** (di seguito denominato Comune), P.I. 00088870563, in persona della Sindaca Giulia De Santis nata a Montefiascone il 18/12/1987, elettivamente domiciliata per la carica presso la sede municipale, - di seguito per brevità Comune;

E

**Diocesi di Viterbo**, Ente Ecclesiastico legalmente riconosciuto iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso l'Ufficio Territoriale di Viterbo al n° 320, con sede in Viterbo, Piazza San Lorenzo, 1 C.F. 90013460564, in persona del legale rappresentante Mons. Vescovo Orazio Francesco Piazza nato a Solopaca (BN) il 04/10/1953

### Premesso che

- l'ACI nella qualità di ente pubblico non economico, privo di finalità di lucro e classificato di alto rilievo ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, nel quadro dell'assetto del territorio collabora, secondo le finalità statutarie, con le Autorità e gli Organismi competenti all'analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo ed all'organizzazione della mobilità delle persone e delle merci, nonché allo sviluppo ed al miglioramento della rete stradale, dell'attrezzatura segnaletica ed assistenziale, ai fini della regolarità e della sicurezza della circolazione;
- che da Statuto l'ACI presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell'uso sicuro e responsabile dell'auto in linea con i principi dello sviluppo sostenibile e della valorizzazione del territorio, promuovendo l'istruzione automobilistica e l'educazione alla sicurezza stradale allo scopo di ridurre l'incidentalità;
- l'ACI, nella seduta del 20 febbraio 2019, con delibera del Comitato Esecutivo ha istituito una Struttura di missione denominata "Struttura progetti comunitari Automotive e per il Turismo" con sede a Bruxelles, al fine di attivare le procedure di adesione ai progetti europei e le procedure di accesso ai fondi strutturali e di sviluppo;
- detta Struttura riporta al Presidente e al Segretario generale dell'ACI;
- che la Diocesi di Viterbo è proprietaria del complesso monumentale dell'ex-Episcopio di Montefiascone sito in prossimità della Rocca dei Papi, questa di proprietà del Comune di Montefiascone, con la quale confina, e con la quale, congiuntamente alla Chiesa Con-cattedrale di Santa Margherita, costituisce un polo turistico di interesse primario;
- che tra Comune di Montefiascone e Diocesi di Viterbo sono state intraprese, già da tempo, iniziative per la valorizzazione turistico-culturale del complesso sopradescritto, da conseguire mediante la realizzazione di un museo e visite guidate agli ambienti interni ed al parco esterno, con le meravigliose viste sui Monti Cimini e sul Lago di Bolsena;
- che lo sviluppo turistico sopra descritto rientra pienamente nelle finalità generali dell'ACI - "Struttura Progetti Comunitari Automotive e per il Turismo";

### Considerato che

le Parti ritengono opportuno individuare una sinergia e, fermo restando l'autonomia e le rispettive specificità e finalità istituzionali definite nei rispettivi statuti, sottoscrivere il presente Accordo che non ha carattere di esclusività.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

### Art. 1 - Premessa

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante di questo Accordo.

### Art. 2 - Finalità

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuiti per legge, cooperano per il miglioramento delle condizioni di mobilità in termini di sicurezza e sostenibilità ambientale, promuovendo, nel contempo, la diffusione di modelli di comportamento corretti e responsabili per tutti gli attori coinvolti, implementando le azioni che si riterranno a tal fine opportune e necessarie. Saranno promosse specifiche attività per la promozione di piani di sviluppo turistici condivisi nel settore automotive, volti alla

riqualificazione di spazi comunali, anche mediante la realizzazione di parcheggi per turisti/fedeli, e connessi alla fruizione della cattedrale, alla valorizzazione della Via francigena e del patrimonio museale della Sede vescovile.

Le Parti, valutandone l'opportunità, si riservano la possibilità di individuare, di comune accordo, ulteriori e più specifici ambiti di collaborazione. A tal fine, si provvederà alla stipula di accordi aggiuntivi al presente.

### **Art. 3 – Attività e impegni reciproci**

Le collaborazioni di cui al precedente art.2 saranno ispirate a criteri di reciprocità e potranno svilupparsi attraverso:

- 1) il processo di adesione delle Parti a progetti europei e ai relativi finanziamenti, in relazione agli ambiti istituzionalmente presidiati dall'ACI, con particolare riferimento ai settori della mobilità e del turismo;
- 2) La gestione di programmi e interventi per la ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile cofinanziati anche con risorse comunitarie;
- 3) La messa in opera di azioni sinergiche attraverso l'organizzazione amministrativa, logistica ed economica (ciascuno nel rispetto degli obblighi di bilancio) di eventi quali: congressi, conferenze, tavole rotonde, convegni e simposi, seminari, workshop e convention, scambi di esperienze, pubblicazioni congiunte e di comune interesse, ecc.;
- 4) L'individuazione di "distretti culturali" che abbiano come linea guida essenziale i beni culturali quale movente per la crescita economica, sociale e culturale del territorio;
- 5) La progettazione e la realizzazione di iniziative specifiche, comunque contenute nella cornice delle azioni di cui al punto 1);
- 6) La promozione del concetto di "impresa della cultura" anche alla luce della riforma del c.d. Terzo settore;
- 7) La promozione della crescita organizzativo-imprenditoriale e delle capacità di valorizzare adeguatamente i beni e servizi culturali.

A tal fine:

l'ACI e l'AC di Viterbo si impegnano a:

- 1) individuare "specifici progetti" finanziabili, che abbiano come linea guida essenziale Automotive e Turismo, come volano per la crescita economica, sociale e culturale del territorio;
- 2) favorire il processo di adesione del Comune di Montefiascone e la Diocesi di Viterbo a progetti europei e ai relativi finanziamenti in relazione agli ambiti istituzionalmente presidiati dall'ACI;
- 3) affiancare il Comune di Montefiascone e la Diocesi di Viterbo nella progettazione, gestione e rendicontazione dei progetti finanziati con fondi comunitari, nazionali e regionali;
- 4) svolgere le attività di cui al presente Accordo anche mediante l'utilizzo di Società collegate/controllate e/o Enti pubblici con i quali ha sottoscritto accordi di collaborazione istituzionale.

in relazione all'esecuzione del presente Accordo il Comune di Montefiascone e la Diocesi di Viterbo si impegnano a:

- 1) avvalersi della collaborazione di ACI nella progettazione, attuazione e rendicontazione dei progetti finanziati con fondi comunitari, nazionali e regionali per lo sviluppo individuati a seguito del presente accordo;
- 2) utilizzare il know-how di ACI per il rafforzamento delle loro capacità istituzionali e/o amministrative;
- 3) svolgere le attività di cui al presente Accordo anche mediante il coinvolgimento di Soggetti Terzi con i quali hanno già in essere collaborazioni.

Le parti si impegnano a definire specifici accordi attuativi per la realizzazione di attività e iniziative di cui al presente articolo.

### **Art. 4 – Referenti**

Il referente dell'attività per ACI il Segretario Generale o suo delegato;

Il referente dell'attività per AC di Viterbo il Direttore o suo delegato;

Il referente dell'attività per il Comune di Montefiascone il Sindaco o suo delegato;

Il referente dell'attività per la Diocesi di Viterbo il Vescovo o suo delegato.

### **Art. 5 - Risorse economiche e rimborsi**

La collaborazione tra il Comune di Montefiascone, la Diocesi di Viterbo, l'ACI e l'AC di Viterbo verrà svolta a titolo non oneroso.

La collaborazione può prevedere forme di rimborso economico, come mero ristoro di spese effettivamente sostenute, senza che si verifichi alcun rapporto di tipo sinallagmatico. In alcun modo lo strumento dell'Accordo e gli eventuali successivi Accordi di collaborazione operativa potranno essere utilizzati per realizzare forme di affidamento diretto di una attività reperibile sul mercato eludendo così le norme sull'evidenza pubblica disciplinate dal vigente Codice dei Contratti Pubblici.



#### **Art. 6 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo**

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e avrà durata triennale. Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti. L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo.

In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

#### **Art. 7 - Diritto di recesso**

Le Parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, o a causa di inadempimento, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo e/o dagli accordi attuativi, con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi a mezzo PEC, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione. In caso di recesso di una delle Amministrazioni, non spetta alcun indennizzo per eventuali pregiudizi subiti a seguito del recesso.

#### **Art. 8 - Trattamento dati personali**

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, sono trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo, nonché per le finalità previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Inoltre, in quanto previsto dalla normativa vigente, le Parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

Infine, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.

#### **Art. 9 - Disciplina delle controversie**

Eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

#### **Art. 10 - Norme applicabili**

Il presente Accordo è impegnativo per le Parti contraenti in conformità alle leggi vigenti. Ad esso si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

#### **Art. 11 - Norme finali**

Per tutto quanto non espressamente stabilito, restano ferme le disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. Le Parti convengono che il presente atto, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle Parti in modalità digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.131/86, essendo i relativi oneri a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma,

20/06/2023